

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4349 del 29/07/2025
Oggetto	Voltura alla società FANTASTIC FOUR Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del DLgs 387/2003 dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012, relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Monzuno (BO) - foglio catastale 52, mappale 270
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4531 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società FANTASTIC FOUR Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi del DLgs 387/2003 dalla Provincia di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012, relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Monzuno (BO) - foglio catastale 52, mappale 270.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE, prorogato con deliberazione DDG n. 99/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 03/05/2012 la Provincia di Bologna - Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni ha rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012 - l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, alla società EUROPA COSTRUZIONI 2001 Srl, avente sede legale in comune di Monzuno, fraz. Rioveggio, Via Provinciale n. 10 (c.f. e p.iva 02165261203), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di Monzuno - foglio catastale 52, mappale 268 (oggi mappale 270) e delle opere connesse.

- In data 13/02/2023, con istanza di voltura congiunta¹, le società GIORGIO NERI Srl (impresa cedente) e FANTASTIC FOUR Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012; successivamente è stata trasmessa la documentazione a completamento, agli atti con PG 178182 del 19/10/2023², in merito alla modifica degli assetti societari intervenuti dal 2021 ad oggi;

Considerato che:

- Con Atto di fusione per incorporazione del Notaio Marco Orlandoni, Repertorio n° 47528 Raccolta n° 28071, registrato a Bologna il 10/12/2021 n°62159 serie 1T³, la società EUROPA COSTRUZIONI 2001 Srl, attuale titolare dell'Autorizzazione Unica, è stata incorporata nella IMMOBILIARE ARCOVERDE Srl, avente sede legale in comune di Bologna, viale Risorgimento n. 19 (c.f. e p.iva 04203710373), con cessione di beni e rapporti giuridici; sulla base di tale atto notarile la IMMOBILIARE ARCOVERDE Srl ha acquisito i permessi, le autorizzazioni, i diritti sui terreni attinente all'autorizzazione unica n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012. L'area dell'impianto fotovoltaico è stata identificata al catasto dei fabbricati del comune di Monzuno al foglio 52, mappale 270.
- Con Atto di scissione parziale⁴ della società IMMOBILIARE ARCOVERDE Srl a favore della nuova società GIORGIO NERI Srl, avente sede legale in comune di Sasso Marconi, via Maranina n. 14 (c.f. e p.iva 04047851201), quest'ultima ha acquisito i permessi, le autorizzazioni, i diritti sui terreni attinenti all'autorizzazione unica n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012.
- Con Atto di compravendita tra le società GIORGIO NERI Srl (venditrice) e la FANTASTIC FOUR Srl (acquirente) sottoscritto presso il notaio Notaio Marco Orlandoni, Repertorio n° 49933 Raccolta n° 29792, registrato a Bologna il 26/09/2022 n°46175 serie 1T⁵, la società FANTASTIC FOUR Srl, avente sede legale in comune di Badia Polesine (RO), via Filippi n. 4 (c.f. e p. iva 01630880290), ha acquisito la proprietà del terreno interessato dal campo fotovoltaico, autorizzato con determina n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012.

Considerato inoltre che:

- Con istanza di voltura congiunta, agli atti con PG n. 26033 del 13/02/2023, la Società FANTASTIC FOUR Srl si impegna a fornire le garanzie finanziarie ai fini della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, come prescritto dall'Autorizzazione unica n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012.
La società FANTASTIC FOUR Srl dovrà pertanto prestare, a favore di ARPAE, entro 90 giorni dalla data di trasmissione del presente provvedimento, una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, del valore originario indicato in Autorizzazione Unica, pari a 12.000,00 € (dodicimila/00 euro), rivalutata ad oggi sulla base dei tassi di inflazione programmata come previsto dal DM 10/09/2010⁶, pena la revoca del titolo autorizzativo.
- Sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni inerenti la documentazione antimafia, di cui al DLgs 159/2011, per cui a carico della FANTASTIC FOUR Srl non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del suddetto decreto⁷.
- In data 28/07/2025 la Società FANTASTIC FOUR Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 26033 del 13/02/2023 (pratica Sinadoc n. 6903/2023)

² Documentazione richiesta con nota PG n. 89324 del 22/05/2023 di ARPAE-AACM

³ In atti con PG n. 178182 del 19/10/2023

⁴ Atto di scissione parziale del Notaio Marco Orlandoni, Repertorio 49374 Raccolta n° 29361, registrato a Bologna il 29/06/2022 n° 32392 serie IT, in atti con PG n. 178182 del 19/10/2023

⁵ In atti con PG n. 125647 del 11/07/2025

⁶ DM 10/06/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", Parte III, lettera j).

⁷ Comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia del 10/07/2025, Prot PR_ROUTG_Ingresso_0037616_20250710;

del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 21/07/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01240097987855.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 - PG n. 69504 del 03/05/2012, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società FANTASTIC FOUR Srl, avente sede legale in comune di Badia Polesine (RO), via Filippi n.4 - c.f e p.iva 01630880290; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società EUROPA COSTRUZIONI 2001 Srl.
- **Obbligare** la Società FANTASTIC FOUR Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012 che viene allegata come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure l'aggiornamento della polizza fideiussoria bancaria n. 25/00028 del 06 giugno 2012 di EMILBANCA CREDITO COOPERATIVO ora riferita alla società Europa Costruzioni 2001 Srl. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere quale ente beneficiario ARPAE, il nuovo contraente FANTASTIC FOUR Srl e dovrà essere rivalutata ad oggi sulla base dei tassi di inflazione programmata come previsto dal DM 10/09/2010.
- **Subordina** la validità del presente provvedimento e dell'autorizzazione unica alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al gestore dell'impianto fotovoltaico; la Società dovrà informare questa ARPAE-AACM in merito ad ogni modifica circa il titolo di disponibilità in capo alla società stessa.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: **Autorizzazione unica determinazione Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012**

per IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA

Salvatore Gangemi⁸

(atto firmato digitalmente)⁹

⁸ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.



ALLEGATO A

Autorizzazione unica determinazione Determinazione Dirigenziale n. 944/2012 PG n. 69504 del 03/05/2012

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, della potenza nominale di 0,099 MWp, da installare a terra in Comune di Monzuno (Bo). Proponente: Europa Costruzioni 2001 s.r.l.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E SANZIONI

Decisione

1. autorizza¹ la ditta Proponente, Europa Costruzioni 2001 s.r.l., alla costruzione e all'esercizio:
 - di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica nominale di 0,099 MWp, su terreni identificati al foglio 52, particella 268 del Catasto Terreni del Comune di Monzuno², in aderenza alle soluzioni tecniche di cui al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi e a tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, esplicitate nell'Allegato sub A)³, quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative introdotte dal D.Lgs. 28/2011 in caso di violazione di una o più di esse⁴;
 - di una elettrodotto BT e di un locale tecnico senza presenza di alcun trasformatore BT/MT, di superficie inferiore a 30 mq e altezza inferiore a 3 m, su terreni identificati al foglio 52, particella 268 del Catasto Terreni del Comune di Monzuno - quale opera connessa all'impianto

¹L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

² Terreni sui quali il Proponente vanta un diritto di superficie come da atto definitivo di diritto di superficie presentato agli atti P.G. 68512/2012

³Estratto delle prescrizioni contenute nella Relazione tecnica di fine istruttoria (P.G. 42638/2012) redatta dal Responsabile del Procedimento Unico.

⁴L'art. 44 del Decreto cit., rubricato "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio", al comma 3 prevede che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2, comunque non inferiore a euro 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria comunque spettante alle Regioni e agli EE.LL.

fotovoltaico⁵;

2. dà atto che il presente provvedimento unico, in quanto tale, comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto complessivamente inteso, acquisiti nel corso del procedimento unico presso le PP.AA. Competenti:

- Parere di conformità urbanistica ed edilizia espresso dal Comune di Monzuno ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs.387/2003, come da resoconto verbale P.G. 24397/2012);
- Parere tecnico-ambientale del Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. (P.G. 44953/2012);

3. subordina la validità del presente atto autorizzativo:

- alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree agricole interessate dall'impianto in capo alla ditta Proponente;
- alla permanenza dei requisiti introdotti con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 28/2010 per la specifica categoria di appartenenza (B.7), con particolare riguardo al divieto di realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici sui terreni contigui già asserviti all'impianto qui autorizzato;

4. obbliga la ditta autorizzata ad ottemperare ai seguenti obblighi:

- dare avvio ai lavori entro sei mesi dalla data in cui il presente provvedimento sia divenuto inoppugnabile⁶, pena la decadenza del titolo autorizzativo, dandone comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Monzuno così come stabilito nell'Allegato sub A);
- consegnare i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di avvio, certificando di aver puntualmente osservato, con relazione redatta, timbrata e sottoscritta da un tecnico abilitato, le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo nonché le prescrizioni strutturali di cui all'Allegato sub A), pena la decadenza del titolo autorizzativo;
- mettere in esercizio l'impianto, effettuando il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla data di consegna dei lavori, pena la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19 della L.R. 26/2004, in caso di ritardo protratto e ingiustificato;
- segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto per cause di forza maggiore o altre cause non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

⁵Come da preventivo di connessione alla rete Enel Distribuzione S.p.a. numero T0300685

⁶ I 6 mesi decorrono dalla data di scadenza del termine massimo per ricorrere avverso il presente provvedimento in via giurisdizionale al TAR ovvero in via straordinaria al Capo dello Stato

- trasmettere all'U.O. Energia, appena possibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, al fine di agevolare le attività di controllo delle violazioni afferenti l'A.U., che dovessero condizionare l'efficacia dell'A.U. e quindi l'erogazione degli incentivi pubblici;
 - prestare a favore della Provincia di Bologna⁷ entro la data di avvio dei lavori, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa del valore di euro 12000,00 (*dodicimila/00*), in conformità con i criteri e le modalità deliberate dalla Giunta Provinciale, da esigersi in caso di inadempienza nella dismissione dell'impianto e nel ripristino dello stato originario dei luoghi del titolare dell'A.U., a fronte dell'avvenuta cessazione dell'impianto di cui al punto successivo;
 - comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo a proprie spese alla totale rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione, con le modalità descritte nel Piano di dismissione già allegato
5. demanda all'U.O. Energia la consegna, in copia cartacea conforme all'originale informatico, del presente provvedimento alla ditta istante, e la comunicazione a mezzo di posta elettronica al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna e a tutte i membri della Conferenza dei Servizi;
6. dà atto della pubblicazione del presente atto dirigenziale all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale presso il sito web istituzionale;
7. rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Al fine di garantire la contiguità delle procedure autorizzatorie in materia di fonti energetiche con gli interessi del territorio, il Legislatore regionale sin dal 2004⁸ ha designato le Amministrazioni Provinciali quali autorità competenti, in via esclusiva, al rilascio dei provvedimenti di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione energetica rinnovabile da fonte solare fotovoltaica la cui potenza nominale superi la soglia 20 kWe e si attesti al di sotto dei 50 MW.

In tale quadro normativo, in data 5/12/2011 la Società Europa Costruzioni 2001 s.r.l. (P.I. 02165261203), con sede legale in Via Provinciale 10, Monzuno (BO), ha presentato all'U.O.

⁷L'obbligo fidejussorio risulta disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 381 del 06/09/2011.

⁸ Art. 3, comma 1, lett. b), L.R. n. 26/2004.

Energia della Provincia di Bologna una istanza (P.G. 186000/2011) di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico con capacità di generazione di 0,099 MWp e relative opere connesse, su terreni censiti al foglio 52, particella 268 del Catasto Terreni del Comune di Monzuno.

Nell'iter istruttorio è stato richiesto l'apporto cognitivo dei membri della Conferenza dei Servizi, chiamati a garantire, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di pianificazione territoriale, di salute e incolumità pubblica, di edilizia, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

In tale sede, il progetto impiantistico è risultato coerente con le previsioni del Piano Energetico Provinciale Ambientale della Provincia di Bologna nonché con quelle del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, che conferisce priorità alle attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e con gli strumenti urbanistici comunali vigenti; si evidenziava inoltre che l'impianto non comporta variante allo strumento urbanistico comunale vigente e nemmeno richiede il rilascio dell'autorizzazione settoriale alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete di connessione. Inoltre si è accertata la reale corrispondenza del progetto alla categoria di cui al punto B7 della Deliberazione Assembleare Regione Emilia-Romagna n 28/2010, nonché la rispondenza ai relativi criteri localizzativi.

Perciò, sono stati acquisiti⁹ dalle Amministrazioni intervenute gli atti di assenso elencati al punto 2 della decisione, destinati ad essere assorbiti e sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica, la cui efficacia è condizionata al rispetto delle specifiche prescrizioni amministrative sopra elencate e di quelle tecniche, strutturali e gestionali di cui all'Allegato sub A.

In particolare, la validità del titolo edilizio, integrato nella presente Autorizzazione Unica, è subordinata prima ancora che alla coerenza degli interventi realizzati con la progettazione definitiva e con le previsioni del regolamento edilizio, al rispetto della tempistica assegnata dal legislatore regionale per l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi impianti F.E.R., che non può eccedere, pena la decadenza dell'Autorizzazione Unica, il termine di sei mesi dal momento in cui tale atto autorizzativo sarà divenuto inoppugnabile, a differenza di quanto vale per il termine di consegna dei nuovi interventi che, ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia, viene quantificato in tre anni dalla data di inizio dei lavori, a meno di una proroga dei termini concessa dall'U.O. Energia, su richiesta motivata della Società Proponente.

Al medesimo fine di garantire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, viene ad assumere particolare rilievo giuridico anche la data di reale messa in esercizio

⁹ Come risulta dal già citato resoconto verbale PG. 24397 del 21/2/2012, nel quale veniva altresì verbalizzato che le caratteristiche dell'impianto e la sua ubicazione non comportavano necessità di espressione del parere di competenza da parte della Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio.

dell'impianto, inteso come primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, che deve avvenire entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori.

Del pari, il legislatore regionale ha inteso colpire¹⁰ i soggetti morosi, titolari di A.U. per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in caso di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto. Alla medesima ratio si ispira anche la misura sanzionatoria della decadenza dell'atto autorizzativo¹¹ da comminarsi ogni qual volta il titolare dell'A.U. non comunichi, nel termine massimo di sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile ai sensi di legge, alle PP.AA. competenti - Provincia di Bologna e Comune di Monzuno - di aver intrapreso le opere, principali e connesse.

Per meglio fronteggiare l'evenienza della dismissione dell'impianto, Europa Costruzioni 2001 s.r.l. deve dare comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Monzuno della scelta di cessare l'esercizio dell'impianto adottando, nei sei mesi successivi all'effettiva interruzione dell'attività di produzione di energia rinnovabile, tutte le misure necessarie alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi.

A garanzia del rispetto degli obblighi di dismissione e ripristino dei luoghi, il titolare dell'Autorizzazione Unica, pena la revoca di quest'ultima a cura dell'Amministrazione Provinciale, è obbligato a prestare prima dell'avvio dei lavori, una garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore della Provincia di Bologna, per il valore complessivo di euro 12000,00 (*dodicimila/00*).

Qualora in vigenza dell'Autorizzazione Unica il Proponente intendesse proporre interventi così come definiti dalla normativa vigente¹² di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà attivare un procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, per il tramite di una nuova Conferenza dei Servizi.

A tal fine, si tenga presente che il D.Lgs. 28/2011¹³ demanda ad un Decreto Interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi stessi.

La presente Autorizzazione Unica viene accordata con salvezza dei diritti dei terzi ed è

¹⁰ Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

¹¹ Art. 19, comma 1, L.R. n. 26/2004.

¹² Si fa presente che le definizioni di "potenziamento o ripotenziamento", di "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" sono contenute all'art. 2 del D.M. Svil. Econ. del 18.12.2008 n. 244. Inoltre l'art. 16 della L.R. n. 26/2004, prevede espressamente che gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

¹³ Art. 5, comma 5.

subordinata, tra l'altro, all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, nonché delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. del 8.7.2003 che disciplina i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche e a quanto stabilito in materia di elettrodotti dalla L.36/2001¹⁴.

Europa Costruzioni 2001 s.r.l. è obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, di prevenzione degli incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, in materia fiscale, di tutela ambientale e quant'altro prescritto dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nel relativo Allegato.

Pertanto, essa assume piena responsabilità per la violazione dei diritti dei terzi durante la costruzione e/o l'esercizio del nuovo impianto e delle infrastrutture connesse, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa di soggetti che si ritenessero danneggiati dalle attività di messa in opera e/o in esercizio del nuovo parco fotovoltaico.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione, a cura dell'U.O. Provinciale Energia, a tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, se ne dispone la pubblicazione integrale all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna¹⁵, anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Bologna, 02/05/2012

Il Dirigente responsabile

VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

¹⁴ Legge Quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

¹⁵ Le Determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.

Allegato sub A)

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE IN FASE DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO (estratto della Relazione tecnica di fine istruttoria P.G. 42638 del 19/3/2012)

Costruzione dell'impianto

1. L'impianto fotovoltaico dovrà essere realizzato dalla ditta Proponente, in conformità al progetto definitivo composto dagli elaborati tecnici allegati all'istanza P.G. n. 186000 del 5/12/2011, approvati integralmente dalla Conferenza dei Servizi in data 20/2/2012;

2. Negli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture previste nel progetto definitivo progetto, la ditta Proponente è obbligata a rispettare le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

3. Nella realizzazione dell'impianto, la ditta esecutrice dei lavori dovrà attenersi anche alle prescrizioni contenute nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" allegata alla nota n. 5158 del 26/03/2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica nonché ai requisiti tecnici prescritti dal D.Lgs. n. 28/2011 ai fini dell'accesso agli incentivi pubblici;

4. In caso di difformità, ancorché parziale, degli interventi realizzati in proprio/commissionati dalla Società Proponente rispetto al progetto definitivo, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'Amministrazione Provinciale potrà ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere già realizzate;

5. L'avvio dei lavori può avvenire, pena la revoca del titolo autorizzativo, previa prestazione da parte della Società Proponente, della garanzia fidejussoria per gli interventi di dismissione del futuro impianto e ripristino dello stato dei luoghi di cui al capo successivo "Dismissione dell'impianto";

6. Ai sensi del disposto di cui al punto 8 della parte prima del D.M. 18.09.2010 il contributo di costruzione di cui all'art. 17, comma 3 lett e) del D.P.R. 380/2001, non è dovuto dalla ditta Proponente per le opere impiantistiche in oggetto;

7. I lavori devono essere intrapresi entro sei mesi dalla data in cui l'Autorizzazione Unica sarà divenuta inoppugnabile, pena la decadenza della stessa; il relativo avvio deve essere comunicato tempestivamente, a norma dell'art. 19, comma 1 della L.R. n. 26/2004, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, all'Ufficio tecnico del Comune di Munzuno compilando l'apposita modulistica comunale, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, dal D.M. 24/10/2007;

8. In pari data, il Comune di riferimento dovrà ricevere dalla ditta incaricata l'autocertificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) regolarmente rilasciato dall'I.N.P.S., dall'I.N.A.I.L. o altro Istituto previdenziale che gestisce forme di assicurazione obbligatoria, provvedendo alla notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 109/2009 al competente Distretto Ausl e alla Direzione Provinciale del Lavoro;

9. Il Proponente ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori dovuto a cause di forza maggiore o altre cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio. Il Proponente può richiedere una proroga del suddetto termine a condizione che effettui interventi di miglioramento energetico o ambientale in linea con il progresso della scienza e della tecnologia;

10. Devono essere osservate le regole tecniche di prevenzione degli incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica ed attuati, per quanto applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. n. 37 del 10/3/1998;

11. devono essere rispettate le Norme Tecniche per le costruzioni del Comune di Monzuno;

12. l'inserimento paesaggistico dovrà prevedere la piantumazione di una siepe perimetrale con essenze sempreverdi conformi al regolamento del verde comunale

13. Durante la cantierizzazione degli interventi, la ditta Proponente è tenuta anche a rispettare gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti stabiliti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., comunicando alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data programmata, la data dell'avvio dei lavori, il nominativo e gli estremi di recapito del Responsabile dei lavori;

14. Ogni sostituzione dell'impresa esecutrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio tecnico del Comune di Munzuno, il quale dovrà autorizzare le occupazioni di suolo pubblico eventualmente richieste dal Proponente;

15. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originale informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico e di ogni altro elaborato progettuale. Dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, la ditta titolare dell'A.U., le generalità dell'impresa appaltatrice dei lavori, del progettista, del direttore dei lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza, soggetti tutti responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico;

16. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato e segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;

17. Il titolare dell'Autorizzazione Unica, il committente, l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto dell'impianto;

18. Le attività di cantiere potranno svolgersi solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 45 del 21/01/2002. Eventuali deroghe alle fasce orarie normate dalla Regione dovranno essere richieste direttamente al Comune di Munzuno;

19. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio del Comune di Munzuno;

20. A lavori ultimati, si dovranno ripristinare le strade e le aree di cantiere interessate dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, opere e/o infrastrutture connesse;

21. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di inizio dei lavori. L'inutile decorrenza del termine comporta la decadenza del titolo autorizzativo per la parte di opere rimaste ineseguite. La richiesta di proroga del termine presentata in tempo utile al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna è considerata ammissibile se e in quanto motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà della ditta Proponente;

22. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto, tempestivamente, al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di Munzuno. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, il Proponente dovrà presentare al Comune di Munzuno la domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità dei nuovi manufatti;

23. L'utilizzo dell'impianto è subordinato all'ottenimento del certificato comunale di conformità edilizia degli interventi realizzati con le specifiche del progetto definitivo e di agibilità;

24. Ultimato l'intervento, il progettista o tecnico abilitato dovranno rilasciare il certificato di collaudo finale, da trasmettere al Comune di Munzuno e all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, allegando la ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero la dichiarazione che queste ultime non hanno comportato modificazioni della classificazione catastale;

25. La messa in esercizio dell'impianto deve intervenire entro 3 mesi dal rilascio del certificato comunale di agibilità ed essere comunicata all'Amministrazione Provinciale e all'Ufficio Tecnico di Munzuno con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto alla data prevista;

26. L'entrata in esercizio dell'impianto è la prima data utile a partire dalla quale si siano verificate tutte le seguenti condizioni: l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico; risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete; risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti;

27. La ditta Proponente per non incorrere nella decadenza dell'atto autorizzativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare all'U.O. Energia ogni eventuale ritardo nell'esercizio dell'impianto, per cause di forza maggiore o altre cause, comunque indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;

28. La ditta Proponente è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 19 della L.R. 26/2004;

29. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il gestore dell'impianto deve predisporre e trasmettere all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, al Comune di Munzuno e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero impianto, comprensiva delle reti tecnologiche, per favorire le attività di controllo da parte delle Autorità competenti;

30. La ditta Proponente a far data dalla messa in esercizio dell'impianto, deve destinare in modo esclusivo all'attività di produzione dell'energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, per un periodo pari alla vita utile dell'impianto fotovoltaico, le opere, le infrastrutture e le aree individuate dal progetto definitivo;

31. L'autorizzazione alla gestione dell'impianto può essere revocata dall'Amministrazione Provinciale di Bologna, previa diffida scritta ed assegnazione di termine per adempiere, in caso di inattività protratta per oltre un anno dalla data di messa in esercizio;

32. Ciascuna modifica proposta in corso d'opera o di esercizio dell'impianto già attivato, deve essere preventivamente comunicata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna che ne valuta la sostanzialità ai sensi di legge (art. 5, comma 3 D.Lgs. n. 28/2011), con l'eventuale contributo delle altre PP.AA. interessate (Comune, Distretto A.R.P.A., A.U.S.L. ecc.);

33. In caso di sostanzialità delle modifiche proposte, il Proponente deve richiedere all'U.O. Energia della Provincia di Bologna, con apposita istanza e documentazione tecnica allegata, l'attivazione del procedimento unico di modifica dell'A.U. già conseguita ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n.387/2003, previo versamento degli oneri istruttori;

Elettrodotto

34. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione viene rilasciata a Enel Distribuzione Spa sulla base di quanto concordato nel preventivo di connessione n. T0300685, accettato da Europa Costruzioni 2001 srl;

35. Considerato che ai sensi dell'art.16.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10, la realizzazione di impianti a BT è di esclusiva competenza dell'Ente gestore della rete di distribuzione, si demanda allo stesso l'effettuazione delle comunicazioni previste al Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni e al/ai Comune/i interessato/i, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;

36. L'impianto di rete di connessione è da intendersi di pubblica utilità, ai fini di eventuale futuro avvio del procedimento di asservimento coattivo sulle porzioni immobiliari non rientranti nella proprietà del produttore;

37. L'impianto di rete per la connessione sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà del gestore, con il superamento dell'obbligo di rimozione della rete stessa nei casi di dismissione dell'impianto F.E.R

Esercizio dell'impianto

38. Il gestore dell'impianto deve asseverare il rispetto delle vigenti norme di sicurezza elettrica e di quelle in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro anche riguardo gli accessi all'impianto da parte di soggetti terzi;

39. Il gestore dell'impianto dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto, programmati o conseguenti ad avaria, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche, sulla presunta durata del blocco e sulle misure correttive eventualmente adottate;

40. Tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere annotati dal gestore dell'impianto in un apposito registro da mettere a disposizione delle autorità di controllo in caso di sopralluogo e/o richiesta di accesso;

41. L'impresa che intende subentrare all'attuale titolare della presente A.U. nella gestione dell'impianto, deve presentare all'U.O. Energia della Provincia di Bologna domanda di volturazione in proprio favore, sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante di Europa Costruzioni 2001 srl, utilizzando l'apposita modulistica corredata della documentazione ivi indicata;

42. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982, l'impianto fotovoltaico non è attività soggetta a conseguimento del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Tuttavia, qualora nell'area dedicata all'impianto fossero presenti altre attività soggette al controllo dei VV.FF., il soggetto interessato ai fini del rilascio del C.P.I., unitamente alla documentazione di cui al D.M. 04/05/1998, deve produrre copia del certificato di collaudo di cui al D.M. 19/2/2007, attuativo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003;

Rifiuti

43. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., da ditte iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

Dismissione dell'impianto

44. La ditta autorizzata dovrà prestare favore dell'Amministrazione Provinciale, prima dall'avvio dei lavori, una garanzia fidejussoria del valore di euro 12000,00 (*dodicimila/00*), quale costo complessivo degli

interventi di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi all'origine, così come dettagliati nel Piano di Dismissione presentato dal Proponente;

45. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'Autorizzazione Unica dovrà provvedere, a sue spese, alla dismissione integrale dell'impianto principale, delle strutture edilizie e delle infrastrutture ad esso connesse e adottare tutte le misure di ripristino dello stato originario contemplate nel Piano di dismissione, pena l'escussione diretta e tempestiva da parte della Provincia di Bologna, in caso di inerzia del Gestore dell'impianto alla scadenza del termine suddetto;

46. L'impegno a dismettere l'impianto non deve intendersi esteso all'impianto di rete per la connessione, e precisamente a quella parte di elettrodotto compresa tra il punto di consegna e il punto di connessione che entrerà a far parte, una volta ceduto, della rete di distribuzione dell'Ente gestore della rete di distribuzione;

Controlli degli Enti preposti

47. La ditta Proponente deve rispettare tutte le prescrizioni tecniche - strutturali e gestionali - sopraelencate, consapevole della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 44, comma 3, D. Lgs. n.28/2011, in caso di accertata violazione delle stesse, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, da irrogarsi a cura delle Autorità competenti;

48. Tutti gli Enti preposti dovranno verificare anche d'ufficio, il rispetto delle prescrizioni tecniche sopra elencate e di quelle derivanti dalla normativa vigente. In particolare, l'Ufficio Tecnico del Comune di Munzuno accerterà la corrispondenza delle opere edilizie realizzate con il progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi ed autorizzato conformemente dall'Amministrazione Provinciale;

49. Al fine di agevolare i controlli di legge, il titolare dell'A.U. è tenuto in ogni momento di validità dell'atto autorizzativo a consentire al personale addetto, l'accesso al sito aziendale e a rendere disponibili tutte le informazioni richieste;

50. La Provincia di Bologna dovrà verificare il rispetto dei termini assegnati, a pena di decadenza dell'A.U., per la comunicazione di inizio lavori, di fine lavori e di messa in esercizio dell'impianto. Inoltre verifica il rispetto delle prescrizioni gestionali d'ufficio e/o su segnalazione degli organi di vigilanza, applicando, ove ne ricorrano i presupposti, le sanzioni amministrative previste dalla legge ed attivando i procedimenti amministrativi di diffida ad adempiere alle prescrizioni violate;

51. La Provincia di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca o la decadenza dell'atto autorizzativo ai membri della Conferenza dei Servizi e al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.